

Dolo colpito a mezza via dall'errore: precisazioni

Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a uccidere, ma l'evento si verifica - non per effetto di quella condotta, bensì - di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente in virtù dell'erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non potrebbe essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, e l'ulteriore segmento della condotta potrebbe essere ascritto all'autore solo a titolo di colpa.

Cassazione penale, sezione prima, sentenza del 16.04.2020, n. 12300

..omissis..

1. Con la sentenza in epigrafe, resa il 4 marzo 2019, la Corte di assise di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa il 4 luglio 2017 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Siracusa che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato ssssF. alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, con le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'espiatione della pena, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre dopo l'esecuzione della pena, e aveva altresì condannato entrambi gli imputati al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore delle parti civili Lsssss., e al pagamento di una somma a titolo di provvisionale determinata in Euro 20.000,00 in favore di ciascuna delle medesime parti civili.

1.1. In primo grado S. e G. erano stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei seguenti delitti, unificati dal vincolo della continuazione:

- omicidio di L.S., commesso a seguito di un'azione messa in essere a scopo di lucro ai danni di tale persona, soggetto anziano (essendo nato ssssss)), con l'aggravante di aver agito con crudeltà e di aver abusato di condizioni di tempo e di età della vittima tali da ostacolare la pubblica e privata difesa (ai sensi dell'art. 575 c.p., art. 577 c.p., comma 1, n. 4 e art. 61 c.p., n. 5: capo A);

- tentativo di incendio nell'abitazione di L., perpetrato al fine e nel tentativo di distruggere il cadavere della vittima (ai sensi degli artt. 56, 423 e 411 c.p.: capo B);

- fatti ssssssss

1.2. La Corte di assise di appello - per quanto ancora di rilievo, anche in relazione al fatto che G. aveva rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità penale del reato di omicidio, nonché alle circostanze aggravanti e attenuanti inerenti allo stesso delitto - confermando la sentenza di primo grado ha ritenuto che gli elementi che hanno condotto all'affermazione della penale responsabilità, pienamente concorsuale, dei due imputati in ordine all'omicidio di L.S. e ai delitti di tentato incendio e tentata distruzione di cadavere susseguenti - individuati nelle riprese delle

telecamere site nei pressi della casa della vittima, che hanno documentato in modo preciso i movimenti dei due imputati nell'arco temporale compreso fra le ore 01:00 e 03:00 del (OMISSIS), nell'intercettazione audio-video registrata in Questura della conversazione fra gli imputati (quando costoro, ivi convocati, avevano parlato fra loro facendo emergere la confessione di G. di avere ucciso l'anziano e il loro accordo sulla strategia difensiva), nell'esito delle perquisizioni domiciliari eseguite nei confronti degli imputati (in virtù delle quali erano stati rinvenuti gli indumenti da loro indossati al momento del fatto) e nell'intercettazione ambientale avvenuta nel carcere di (OMISSIS) (inerente a conversazione, a cui partecipò S., ritenuta confessionaria da parte di quest'ultimo della commissione dell'omicidio) - abbiano formato una piattaforma convergente nella dimostrazione della piena responsabilità di entrambi gli imputati, ivi incluso il concorso ex art. 110 c.p. di S. nel delitto di omicidio.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore di S.A. chiedendone l'annullamento sulla scorta di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e art. 116 c.p..

Il ricorrente evidenzia che, sulla base della ricostruzione fatta dai giudici di merito, S. nella vicenda omicidiaria avrebbe assunto il ruolo di palo e sarebbe entrato nella casa di L.S. quando questi era già stato martoriato dal solo G., sicchè il solo fine del suo ingresso era stato quello di aiutare l'amico a cancellare le tracce che potevano ricondurre a lui. Per tale motivo, la Corte di assise di appello avrebbe errato nell'applicare la disposizione di cui all'art. 110 c.p., in luogo di quella prevista dall'art. 116 c.p..

A parere della difesa, non è rintracciabile, relativamente alla posizione di S., la prova del dolo omicidiario, neppure nella forma di quello indiretto, in virtù del fatto che non era emerso alcun elemento dal quale si potesse desumere che lo stesso avrebbe potuto prevedere e accettare il rischio dell'assurda azione di G.: proprio l'imprevedibilità del gesto compiuto da G. escludeva la sussistenza di un preventivo accordo sull'uso della forza o addirittura sull'omicidio di L., il quale avrebbe dovuto restare esclusivamente vittima di un furto.

2.2. Con il secondo motivo, viene prospettata la violazione dell'art. 575 c.p., vertendosi in tema di omicidio colposo, non di omicidio doloso.

La difesa evidenzia che S., quando fece ingresso nella casa di L., non impedì a G. di procedere all'immissione di alcool nella bocca dell'anziano semplicemente perchè non si era accorto che la vittima era ancora in vita: S. era, infatti, convinto che la morte di L. fosse già avvenuta e considerava l'utilizzo dell'alcool come finalizzato a incendiare la casa per cancellare le tracce dell'operato di G. onde far conseguire a quest'ultimo l'impunità per l'omicidio da lui commesso.

La Corte territoriale, secondo il ricorrente, non ha congruamente e logicamente motivato sulla questione dei segni di vitalità di L. che S. avrebbe dovuto percepire al momento dell'ingestione dell'alcool etilico da parte della vittima, non considerando lo stato psichico dell'imputato al momento del fatto, essendo lui un abituale assuntore di psicofarmaci.

2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p..

La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte di assise di appello, la quale avrebbe mancato di tener conto

dell'esistenza di un forte dubbio circa la partecipazione cosciente di S. all'omicidio e del comportamento collaborativo tenuto da quest'ultimo in sede processuale.

3. Anche il difensore di G. ha proposto ricorso per ottenere l'annullamento della sentenza di appello adducendo tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, si prospetta la violazione dell'art. 110 c.p., artt. 56 e 423 c.p., artt. 56 e 411 c.p., art. 192 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 533 c.p.p., e il corrispondente vizio di motivazione.

Secondo la difesa, la Corte territoriale ha sostenuto apoditticamente che l'incendio è stato "certamente concordato" da G. e S. e che la prova dell'accordo tra le parti è emersa dal presupposto che l'intera azione criminosa non può non essere frutto della piena e condivisa comunione di intenti, confermata dall'esito delle intercettazioni ambientali in caserma nelle quali i due imputati erano del tutto concordi pure nel pianificare un'unica strategia difensiva.

Il percorso argomentativo del giudice di merito - segnala il ricorrente soffre di una grave contraddittorietà con le prove da cui si evince chiaramente che è stato il solo S. a ripulire la casa e a tentare l'incendio: sarebbe, d'altro canto, del tutto irragionevole la condotta di G., il quale, da una parte, ha ammesso la propria responsabilità in ordine al reato di omicidio e, dall'altra, ha negato quella relativa ai delitti di tentato incendio e tentata distruzione di cadavere, reati comportanti un aumento di pena poco rilevante.

3.2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 89 c.p. e la conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Secondo la difesa, il giudice di merito non ha valutato correttamente gli accertamenti peritali espletati nel corso del processo, da cui erano emersi in modo inequivocabile i profili psicopatologici idonei a limitare la capacità di intendere e di volere di G..

Nel caso di specie, La Corte di assise di appello per escludere il vizio parziale di mente ha, in modo erroneo, tenuto conto esclusivamente del comportamento dell'imputato subito dopo i fatti, senza considerare quanto era emerso dalla perizia psichiatrica, dalla quale era risultata una limitata capacità di autodeterminazione dello stesso.

3.3. Con il terzo motivo, si deduce l'erronea applicazione degli artt. 62-bis, 132 e 133 c.p. e art. 27 Cost., comma 3.

In particolare, il ricorrente sostiene che, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio da infliggersi in concreto, i giudici di merito non hanno correttamente applicato i parametri di cui all'art. 133 c.p. alla luce anche della disposizione di cui all'art. 27 Cost., comma 3, in quanto la Corte territoriale, nel motivare la scelta della pena irrogata, si è affidata a formule stereotipate che non consentono di comprendere l'iter logico seguito.

Con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, i giudici di appello avrebbero errato nel non considerare le dichiarazioni confessorie del ricorrente quali elementi positivi e ulteriori rispetto a quelli già processualmente acquisiti, a sostegno della propria responsabilità in ordine al delitto di omicidio e della responsabilità del coimputato.

In particolare, non si rileva, per il ricorrente, una congrua e logica motivazione nello sviluppo dell'argomento secondo cui la confessione di G. aveva avuto come unico

obiettivo quello di ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio, laddove anche la condotta tenuta successivamente al reato dall'imputato era stata indicativa della positiva evoluzione della sua personalità.

4. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi, in quanto, per la posizione di S., a fronte della corretta impostazione seguita nella motivazione della sentenza di appello, che ha enucleato le evidenze probatorie confermate del concorso pieno dell'imputato anche nel delitto di omicidio, gli argomenti svolti dal ricorrente non si confrontano con i relativi elementi, nè con gli effetti della reciprocità delle accuse scambiate dai concorrenti, e, per la posizione di SSSSS l'impugnazione risulta del pari inadeguata a destrutturare le argomentazioni offerte dalla Corte di assise di appello anche in merito all'impossibilità di collocare il disturbo della sfera psichica accertato in persona del ricorrente nel vizio parziale di mente.

Motivi

1. Premesso che sull'istanza di differimento dell'udienza formulata dal difensore di S., per addotto impedimento, il Collegio ha emesso l'ordinanza di rigetto di pari data, che qui si intende richiamata, le impugnazioni non possono essere accolte, quella proposta da S. dovendo considerarsi inammissibile e quella formulata da G., siccome complessivamente infondata, dovendo essere rigettata.

2. Assodato lo sviluppo del fatto richiamato in parte narrativa, va, in ulteriore premessa, puntualizzato che la Corte di assise di appello, analizzata la tesi svolta dalla difesa di S., secondo cui tale imputato non aveva concordato alcunchè con SSSSS. in ordine all'introduzione di questi nella casa di L. e all'uccisione di quest'ultimo, evento che sarebbe stato l'esito di una scelta comportamentale esclusiva di G., ha confermato la valutazione del primo giudice e ha replicato che a smentire la prospettazione difensiva militano le già citate riprese videoregistrate, dimostrative della comunione d'intenti palesata dai due imputati fin dal principio dell'azione, nonchè le dichiarazioni spontanee del coimputato G., aventi contenuto accusatorio e riscontrate dal suddetto filmato.

SSSS - circa il tentativo di rianimazione dell'anziana vittima dopo il suo ingresso in casa - sono state lette come una riprova che questi era ancora vivo quando il suddetto imputato aveva agito direttamente nell'abitazione della vittima, come aveva confermato l'esito dell'esame autoptico, che aveva individuato la causa della morte nell'asfissia, per soffocamento, cagionata in primo luogo dall'ingestione di alcol etilico o sostanza simile e in secondo luogo dai colpi patiti.

Da tali dati i giudici di appello hanno tratto, con argomentazioni congrue e non illogiche, la conclusione dell'inverosimiglianza della versione addotta da S., secondo cui egli non si sarebbe reso conto che L. era ancora vivo quando, secondo la sua stessa tesi, SS., presente SSS aveva sparso l'alcol per la casa e anche indosso alla vittima.

A conferma della mancanza di veridicità della versione fornita dall'imputato sul punto la decisione impugnata ha precisato anche che S. aveva omesso di dire che l'alcol era stato versato anche in bocca a SSSSSL., come aveva dimostrato l'esito autoptico: circostanza, all'evidenza, di primario rilievo.

Dall'analisi del complesso delle condotte accertate alla stregua delle indicate fonti è stato pertanto ritenuto anche dalla Corte territoriale che SSSSS. aveva pienamente concordato con G. il comune piano delittuoso, consapevolmente concorrendo nell'omicidio, quanto meno sotto il profilo dell'agevolazione e del rafforzamento del proposito criminoso del correo.

Proseguendo sul filo delle indicate argomentazioni, i giudici di merito, per le medesime, speculari ragioni, hanno ritenuto raggiunta da prova piena l'accusa mossa a G. di concorso nei tentativi di incendio e di distruzione di cadavere. Inoltre, hanno escluso che allo stesso G., pur se portatore di un disturbo della personalità con preponderanti tratti borderline, potesse essere riconosciuta la diminuzione del vizio parziale di mente, richiamando l'esito, stimato inequivocabile, della perizia espletata in primo grado, e hanno altresì ribadito la giuridica inconsistenza delle doglianze di ciascun imputato volte all'attenuazione del trattamento sanzionatorio.

3. Posto quanto precede, il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di S. collide immediatamente con i dirimenti rilievi svolti dai giudici di appello in punto di concorso pieno, e non anomalo, quanto a quello che ha contraddistinto la posizione dell'imputato rispetto al delitto di omicidio.

La Corte territoriale, all'esito del corretto inquadramento, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, del concorso di persone nel reato di cui all'art. 110 c.p., ha evidenziato il pacifico assunto secondo cui il contributo causale del concorrente può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta, non essendo necessario che ciascun concorrente realizzi l'azione tipica del reato medesimo, rilevando essenzialmente che vi sia un previo accordo o, comunque, la coincidenza delle volizioni, nella reciproca consapevolezza del concorso altrui.

Orbene, alla stregua degli univoci elementi già indicati, i giudici di appello hanno spiegato il ruolo di complice pieno nel delitto di omicidio di sss., dal momento che egli, già concordando l'ingresso di G. nell'abitazione della vittima e la relativa aggressione a fini predatori, ha previsto e accettato il rischio della commissione del delitto diverso e più grave, essendo risultato che era del tutto prevedibile che a quell'ora la vittima fosse in casa e che l'azione delittuosa concordata dai correi era stata ordinariamente pianificata anche per il suo sviluppo violento.

Inoltre, è stato spiegato dai giudici di appello che, nel prosieguo dell'azione aggressiva, quando S. aveva presenziato e partecipato alla fase nel corso della quale il corpo della vittima era stato destinatario del cospargimento, anche con versamento nella sua bocca, di una tale quantità di alcol da determinarne il soffocamento, il consapevole e volontario contributo causale del suddetto imputato si è ulteriormente evidenziato in modo inequivocabile. E la piena consapevolezza, anche postuma, del contributo volontariamente apportato all'esito letale la Corte territoriale l'ha rilevata anche nel contenuto della captazione, motivatamente reputata di contenuto confessorio, inerente al colloquio avuto da S. nel carcere sssssss

Dato per acquisito, dunque, che, in materia di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dall'altro o dagli altri concorrenti, non potendo confondersi l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pure prevista dall'art. 110 c.p., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro, Rv. 262310), deve prendersi atto che, nel caso in esame, i giudici di appello hanno, con discorso

giustificativo congruo, spiegato il consapevole e volontario contributo fornito da S. nella fase ideativa e preparatoria, nonchè quello susseguente anche di ordine materiale da lui pure apportato, quando la vittima era ancora in vita, così facendo emergere tutti i dati rilevanti per l'affermazione del concorso pieno dell'imputato nella consumazione del delitto di omicidio.

In tal senso va rilevato che la motivazione offerta nella sentenza impugnata si è attenuta al principio di diritto, costantemente affermato, secondo cui per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, anche mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della consumazione del reato (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972).

Per il resto, anche limitando l'analisi alla degenerazione nell'aggressione fisica che ha dato inizio alla fattispecie omicidiaria connotante la prima fase dell'azione, essa non può condurre, secondo il congruo ragionamento dei giudici di merito, all'estraneità di S., il quale aveva concordato il delitto predatorio ai danni di L., mettendo nel conto anche la concreta possibilità di un esito cruento, come - alla stregua della persuasiva analisi compiuta dai giudici di appello - hanno dimostrato le susseguenti evidenze probatorie: delitto rispetto alla cui consumazione l'aver G. - in thesi, senza la presenza del correo - trasmodato nella condotta gravemente lesiva suindicata ha integrato sviluppo del tutto prevedibile e accettato dal concorrente.

Pure sotto quest'ultimo profilo, dunque, la doglianza del ricorrente, imperniata sul mancato riconoscimento del concorso anomalo, deve reputarsi manifestamente infondata: è principio da ribadirsi quello secondo cui sussiste la responsabilità a titolo di concorso anomalo ex art. 116 c.p. qualora l'evento ulteriore, benchè prevedibile in quanto collegato da un nesso di pura eventualità rispetto al delitto base programmato, non sia stato dall'agente voluto neppure nella forma del dolo indiretto, mentre ricorre il concorso ex art. 110 c.p. qualora l'agente abbia effettivamente previsto l'evento o comunque accettato il rischio del suo verificarsi (Sez. 1, n. 11595 del 15/12/2015, dep. 2016, Cinquepalmi, Rv. 266648).

Secondo tale linea ermeneutica, la configurabilità del concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. è soggetta a due limiti negativi, ossia, per un verso, che l'evento diverso non sia voluto neppure sotto il profilo del dolo alternativo o eventuale e, per altro verso, che l'evento più grave, concretamente realizzato, non sia conseguenza di fattori eccezionali, sopravvenuti, meramente occasionali e non ricollegabili eziologicamente alla condotta criminosa di base (Sez. 1, n. 44579 del 11/09/2018, B., Rv. 273977).

E, come si è visto, i giudici di appello hanno spiegato in modo esaustivo, con rigoroso riferimento alle prove valutate, che il concorso di S. nella progettazione e realizzazione dell'azione aggressiva è stato pieno, avendo questo imputato previsto, accettandone il rischio, ogni possibile sviluppo dell'azione predatoria, oltre poi ad aver direttamente partecipato alla seconda, decisiva fase dell'iter lesivo che ha avuto come esito la morte di aaa

La doglianza è, quindi, manifestamente infondata.

4. In ordine al secondo motivo del ricorso proposto da S., la critica mossa ai giudici di merito di non aver qualificato come colposo, anzichè doloso, l'omicidio di L.S. non si confronta con gli esiti probatori valutati nella sentenza di merito ed è parimenti

manifestamente priva di fondamento.

I giudici di appello, su questo argomento, considerati gli elementi acquisiti, ivi inclusi i risultati dell'esame autoptico, hanno esposto con chiarezza l'iter logico seguito onde pervenire a considerare S.A. pienamente consapevole del fatto che L. fosse ancora in vita al momento della somministrazione alla vittima dell'alcol etilico, con il relativo versamento nella sua bocca, fatto che ha cagionato il suo soffocamento: e, nonostante tale consapevolezza, egli aveva quanto meno rafforzato con la sua condotta quella del correo, così contribuendo alla determinazione dell'evento letale. Sull'argomento, riferendosi anche alla normale reazione fisica del soggetto al quale viene versato l'alcol in bocca (caratterizzata da tosse ovvero rigurgito), la Corte territoriale ha spiegato in modo esaustivo l'assoluta inverosimiglianza della tesi secondo cui S., pur nelle condizioni personali da lui addotte (quale abituale assunto di psicofarmaci), non avesse percepito i segni di vitalità di L. al momento della somministrazione dell'alcol.

Sulla direzione univoca della relativa condotta, poi, i giudici di merito hanno chiarito, senza incertezza, che l'aver provocato l'ingestione di alcol da parte della vittima in quantità tale da causarne il soffocamento è stato necessariamente l'esito di un'azione mirata e specifica di versamento della sostanza nella bocca del soggetto, inconciliabile con la generica azione di cospargimento descritta da S. e da lui riferita al solo G..

Pertanto, in modo adeguato e logico, in tal senso incensurabile in sede di legittimità, nelle conformi sentenze dei due gradi di merito, si è concluso che l'azione condivisa dei due correi di versare l'alcol dentro la bocca dell'anziano provocandone il soffocamento, quand'anche essi avessero avuto soltanto il dubbio - e non la chiara contezza, pure emersa dalle suindicate risultanze - che L. non era deceduto, aveva integrato l'ultima e penalmente rilevante frazione di un complesso di atti violenti finalizzati a cagionarne la morte.

Queste considerazioni escludono immediatamente che possa aderirsi alla critica formulata dal ricorrente in merito alla concreta possibilità di qualificare come colposo l'omicidio in parola.

E - va detto per completezza - alla ricostruzione e alla conclusione esposte dai giudici di merito non può attagliarsi il principio di diritto in base a cui, quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a uccidere, ma l'evento si verifica - non per effetto di quella condotta, bensì - di altra, successiva, posta in essere dallo stesso agente in virtù dell'erronea convinzione che la vittima sia già deceduta, l'omicidio non potrebbe essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, e l'ulteriore segmento della condotta potrebbe essere ascritto all'autore solo a titolo di colpa (Sez. 1, n. 15774 del 17/11/2015, dep. 2016, Mainetti; Rv. 266600; Sez. 1, n. 16976 del 18/03/2003, Iovino, Rv. 224153; Sez. 1, n. 10535 del 02/05/1988, Auriemma, Rv. 179560).

L'applicabilità alla presente fattispecie della configurazione del dolo colpito a mezza via dall'errore esigerebbe la cesura, determinante sotto il profilo logico-giuridico, della fase della condotta finalizzata a uccidere caratterizzata dalla mancata produzione dell'evento e della fase della condotta finalizzata all'ulteriore alterazione o soppressione del corpo, reputato erroneamente senza vita, invece risultata, ex post, causa diretta della morte, così che concorrerebbero il reato di tentato omicidio, esitato dalla condotta dolosa connotante la prima fase, e quello di omicidio colposo, determinato dalla condotta soltanto negligente propria della seconda fase.

Tuttavia, tale cesura, sotto il profilo della consecutio cronologica, sotto il profilo del determinismo causale e sotto il profilo dell'elemento psicologico che ha sorretto il complessivo comportamento integrato dagli imputati, non si è verificata nel caso in esame, giacchè essi hanno scientemente e volontariamente compiuto l'atto conclusivo dell'aggressione, determinando volontariamente l'ingestione forzosa e letale dell'alcol in danno della vittima, onde cagionarne la morte, come hanno motivatamente confermato i giudici di appello.

Pure il secondo motivo deve essere, dunque, considerato inammissibile.

5. Trascorrendo all'esame del terzo motivo dell'impugnazione proposta da S., relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va immediatamente rilevato che il relativo diniego è stato giustificato in modo esauriente e logico dalla Corte di assise di appello.

Nella sentenza impugnata risulta chiarito, in particolare, che all'assenza di elementi positivi idonei, ex art. 133 c.p., a legittimare il riconoscimento delle suindicate attenuanti si è coniugato il rilievo dell'assenza di alcuna effettiva rivisitazione critica delle azioni compiute da parte dell'imputato, della spregiudicatezza e del sangue freddo palesati dal medesimo nel corso di esse, della sua mancanza di remore nell'infliggere le descritte sofferenze a un anziano inerme e nel concepire gli ulteriori delitti, quali l'incendio poi non consumato, idonei a generare pericolo anche delle persone abitanti nei luoghi circostanti, della condotta processuale non commendevole: fattori - tutti - tali da orientare in senso negativo l'esercizio della discrezionalità affidata dall'art. 62-bis c.p. al giudice di merito.

A fronte di questa - certamente adeguata - motivazione, che ha evidenziato i dati contrari al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis c.p., si rivela manifestamente infondata la censura di mancata considerazione di altri parametri, favorevoli all'imputato.

La deduzione difensiva non considera, dunque, che la giustificazione fornita dai giudici di merito, all'evidenza, non è incongrua, nè incoerente: e costituisce principio da condividersi e riaffermarsi quello secondo cui, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli - con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 1, n. 44136 del 29/04/2019, Brizzi, n. m.; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Siccome la ratio dell'art. 62-bis c.p. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi al riconoscimento delle attenuanti, e siccome i giudici di appello si sono mossi nell'alveo di tale principio, si conclude che la censura che ha espresso avviso contrario si rivela inammissibile, anche perchè non si è confrontata con la motivazione resa nella sentenza impugnata.

6. Le svolte considerazioni impongono, in definitiva, di pervenire alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta nell'interesse di S.A..

Segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del

procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura che, in ragione del complesso e del contenuto dei motivi dedotti, si stima equo determinare in Euro tremila.

7. Passando all'esame del ricorso proposto da G.F., ricordato in premessa che tale imputato, nel corso del giudizio di appello, ha rinunciato a tutti i motivi relativi all'omicidio e alle circostanze aggravanti e attenuanti inerenti a questo delitto, la prima doglianza, che critica la motivazione della sentenza impugnata per aver ritenuto anche il ricorrente responsabile dei delitti tentati di incendio e distruzione di cadavere, risulta infondata.

I giudici di merito, nella sentenza impugnata conforme a quella di primo grado, hanno ritenuto G. responsabile anche dei delitti di tentato incendio e tentata distruzione di cadavere sulla base di una serie convergente di dati probatori e applicando, pure in questo caso correttamente, la norma di cui all'art. 110 c.p. in tema concorso, anche morale, nel reato.

L'esame analitico e, poi, unitario e sinottico degli elementi acquisiti - come emergenti dai filmati delle telecamere, dalle dichiarazioni del coimputato S. in sede di interrogatorio e dalle intercettazioni delle conversazioni captate in ambientale - ha fornito la prova della sussistenza dell'accordo tra i due imputati anche con riferimento ai delitti tentati, unitariamente contestati al capo B) della rubrica, e della corrispondentemente piena e consapevole condivisione dell'intera azione criminosa.

I giudici di appello hanno evidenziato, in particolare, come dalla visione dei filmati sia stato dimostrato che, alle ore 01:55, G., che era uscito dalla casa della vittima alle ore 01:49, vi era rientrato nuovamente per restarvi altri quattro minuti e uscirne definitivamente alle ore 01:59, mentre S. era restato nella casa; dopo altri venti minuti, alle ore 02:19, G. era tornato sui luoghi, sia pure fermandosi innanzi all'abitazione della vittima senza entrarvi, manovrando il cellulare e affacciandosi dall'esterno a guardare, attraverso la finestra dalla camera dal letto, per poi infine allontanarsi. Inoltre, S., nelle dichiarazioni rese, aveva ascritto a G. l'azione di cospargimento dell'alcol anche indosso alla vittima. Coniugando già questi dati, la predisposizione dell'innesco per l'incendio finalizzato alla distruzione del cadavere era risultata essere stata iniziata dai due coimputati nella fase in cui erano insieme nell'abitazione e poi proseguita da S., quando però G. dall'esterno ne seguiva l'azione, dopo l'evidente concordamento della linea di azione. In coerenza con queste risultanze, le conversazioni fra i due imputati, da loro avute mentre essi si trovavano dopo il fatto nella Caserma, erano state di tenore tale da corroborare l'assoluta unità di intenti di S. e G., anche nel predisporre la strategia difensiva inerente alla suddetta fase, essendosi inserito in essa pure il cambiamento di abiti attuato da entrambi.

Dal complesso degli elementi valutati i giudici di merito hanno, dunque, tratto, con ragionamento non illogico, la prova del concorso, giacchè - al di là del contributo accertato come apportato da ciascuno di loro, anche da G., nel predisporre l'innesco del successivo tentativo di incendio, contributo già dirimente - la condotta serbata dallo stesso G. mentre S. portava a termine il tentativo e le azioni compiute post factum da entrambi, al pari delle affermazioni captate sempre provenienti da entrambi, corroborano la conclusione dell'avvenuto previo accordo fra S. e G. avente ad oggetto l'intero sviluppo dell'azione delittuosa e, dunque, del certo concorso di G. nei delitti tentati in esame.

In definitiva, il motivo esaminato, pur svolgendo alcune considerazioni giuridiche suscettibili di valutazione, non riesce a destrutturare l'adeguatezza della motivazione

resa nella sentenza impugnata e risulta, quindi, infondato.

8. Il secondo motivo del ricorso di G. risulta ugualmente inidoneo a scardinare le argomentazioni esposte dalla Corte di assise di appello per negare il riconoscimento al ricorrente della circostanza attenuante del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 c.p..

Il rimprovero mosso ai giudici di merito, di aver dato valore - per la valutazione della capacità di intendere e di volere dell'imputato - principalmente agli elementi scaturenti dalla sua condotta processuale e di avere indebitamente dequotato le risultanze della perizia psichiatrica, emergendo invece dal relativo elaborato la sua scarsa capacità di autodeterminazione, non coglie l'esatta portata del responso peritale, come analizzato dai giudici di merito.

Invero, la Corte di assise di appello ha considerato adeguatamente le, pur complesse, conclusioni medico-legali rassegnate dal perito, da cui emerge che effettivamente G. è risultato affetto da un disturbo della personalità con preponderanti tratti borderline e antisociali, in soggetto con riferita abituale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti, ma ha del pari tenuto conto che a tale diagnosi il perito ha fatto seguire il motivato parere scientifico con cui ha escluso che l'imputato potesse essere stato condizionato nell'ideazione e nel compimento dei reati oggetto di processo dalla sua suddetta, peculiare personalità.

In particolare, è stato accertato che i tratti di anomalia emersi con riferimento alla personalità di G.F. non sono idonei a farlo ritenere affetto da quel disturbo di personalità di grado tale da cagionare il vizio parziale di mente, non essendosi determinata in persona del suddetto imputato un'alterazione dello stato di coscienza o una compromissione delle funzioni autonome dell'Io, di quelle cognitive, in ordine alla comprensione di quanto accade, ovvero di quelle decisionali ed esecutive.

Aderendo al percorso compiuto dall'ausiliare, quindi, i giudici di appello hanno conclusivamente escluso che la condizione psichica di G. sia trasmodata in un disturbo della personalità di tipo inflessibile, non adattivo, persistente e, come tale, idoneo a causare una compromissione sociale significativa o una sofferenza soggettiva, con caratteristiche e intensità tali da essere indicative di una situazione di infermità mentale di grado adeguato a intaccare decisamente le capacità intellettive, cognitive e volitive dell'agente.

I giudici di merito, pertanto, si sono attenuti al principio ormai sedimentato secondo cui, se è corretto sostenere che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, è del pari certo che tale approdo può darsi quando essi siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, nonchè a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale, sicchè non può annettersi rilievo, ai fini dell'imputabilità, ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati al pari degli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 1, n. 39078 del 22/03/2019, Barberio, n. m.; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339): di tali gravi anomalie i giudici di merito non hanno riscontrato i connotati, sicchè essi non hanno avuto una sufficiente ragione per orientare la loro valutazione in senso difforme dal parere specialistico rassegnato dal perito.

La doglianza sotto tale profilo è, quindi, infondata.

9. Il terzo motivo del ricorso di G., che lamenta la violazione della disciplina del codice sostanziale e del principio costituzionale affermato dall'art. 27 della Carta fondamentale in cui i giudici di merito sarebbero incorsi nella determinazione del trattamento sanzionatorio e, in particolare, nell'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, si rivela manifestamente privo di fondamento.

Anche per la posizione di questo ricorrente i giudici di appello hanno reso non una mera formula giustificativa stereotipata, bensì - una motivazione precisa e adeguata, anche in punto di trattamento sanzionatorio, ivi incluse le ragioni per le quali hanno ritenuto ineludibile il diniego all'imputato delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p..

E' stato puntualizzato dalla Corte territoriale che all'indubbia gravità dei reati commessi non si sono contrapposti elementi circostanziali positivi idonei, ex art. 133 c.p., a giustificare il riconoscimento delle suindicate attenuanti, non potendo ritenersi tale l'ammissione dei fatti che G. ha effettuato, all'udienza del 15 ottobre e poi all'udienza del 17 dicembre 2018, essendosi trattato di un'ammissione parziale e limitata al fatto omicidiario, non alle condotte antiggiuridiche successive, afferenti ai delitti tentati, conclusivamente accertati come anche da lui commessi, di guisa che è stato coerente trarne il corollario che l'ammissione dell'imputato era stata limitata al fatto che le prove, in particolare le registrazioni dei filmati, avevano già conclamato in modo diretto la sua responsabilità.

Da tale rilievo pure per sssssss. i giudici di appello hanno, quindi, constatato l'assenza di alcuna effettiva rivasitazione critica delle azioni compiute da parte sua, in tal senso dovendo interpretarsi e ridimensionarsi anche le dichiarazioni da lui rese con dichiarato intento confessorio nel giudizio di appello, prima dell'inizio della discussione, e nel memoriale da lui depositato.

Inoltre - si è segnalato nella motivazione che si valuta - la spregiudicatezza, l'assenza di remore, il sangue freddo palesati dal medesimo nel corso delle condotte delittuose, l'eccezionale propensione alla violenza da lui messa in evidenza durante la vicenda omicidiaria, e la sua condotta processuale non positiva hanno integrato altrettanti elementi di segno negativo che hanno corroborato la determinazione di negare a G. le circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis c.p., norma che, come modificata dal D.L. n. 92 del 2008, non consente al solo rilievo della pregressa incensuratezza di giustificare il riconoscimento delle attenuanti stesse.

Attesa questa motivazione, che ha evidenziato i dati contrari al riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis c.p., e considerata la sua chiara adeguatezza, la censura in esame è manifestamente infondata, poichè adduce, nella sostanza, l'omessa valutazione di altri parametri, prospettati come favorevoli a G., senza considerare il principio, già in precedenza chiarito, secondo cui il giudice di merito, quando non ritiene di poter riconoscere le attenuanti in parola, non deve necessariamente esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma deve fornire una motivazione congrua e non contraddittoria che esponga gli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 c.p., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi.

La doglianza svolta dalla difesa di G. sull'argomento, avendo omesso di confrontarsi con il suddetto principio e con la motivazione resa nella sentenza impugnata, si è collocata al di fuori dei parametri di ammissibilità fissati dall'art. 606 c.p.p..

10. In conclusione, l'impugnazione di G.F., per come valutata nel suo complesso, deve essere rigettata.

Segue la condanna, ex art. 616 c.p.p., del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso di G.F. che condanna al pagamento delle spese processuali.

Dichiara inammissibile il ricorso di S.A. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2020

www.ScuolaDirittoAvanzato.com